

LE COMPETENZE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE: CC. 1126 E 1127 § 2(*)

José T. MARTÍN DE AGAR
Pontificio Ateneo della Santa Croce

SOMMARIO:

INTRODUZIONE

PROBLEMATICHE DEI MATRIMONI MISTI E LEGISLAZIONE CANONICA

LE COMPETENZE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE

SULLE CONDIZIONI DEL C. 1125

Portata giuridica delle condizioni

Competenza della Conferenza episcopale secondo il c. 1126 riguardo al c. 1125

Modo e forma delle cauzioni

I problemi di fondo

Informazione alla parte non cattolica (modo e forma)

Istruzione dei nubendi

SULLA DISPENSA DALLA FORMA (C. 1127 § 2)

Norme della Conferenza episcopale e validità della dispensa

Le gravi difficoltà motivanti la dispensa

La forma pubblica di celebrazione

CONCLUSIONI

INTRODUZIONE

Tra le varie competenze che il Codice attribuisce alle Conferenze in campo matrimoniale, ce ne sono alcune che si riferiscono ai matrimoni misti, contenute nei cc. 1126 e 1127¹. Queste competenze riguardano due materie diverse: le cauzioni che (secondo il c. 1125) devono precedere la licenza o la dispensa del divieto di celebrazione e la dispensa dalla forma canonica. Il nostro compito sarà di studiare queste materie, nei loro aspetti sostanziali e formali, cercando di precisare la portata di ciascuna di esse,

(*) In AA.VV. "I matrimoni misti", Città del Vaticano 1998, p. 139-157. Relazione tenuta nell'Arcisodalizio della Curia Romana il 20 novembre 1997, entro il ciclo di conferenze sui matrimoni misti.

¹ Cf. CCEO cc. 815 e 835.

come previste dal CIC e alla luce di quanto le Conferenze episcopali hanno sinora stabilito.

Va fatta subito una prima osservazione: queste competenze, per una serie di richiami tra canoni, attengono (sebbene diversamente) qualsiasi matrimonio che in senso molto largo si può chiamare misto e cioè quello:

a) tra una parte attualmente cattolica e un'altra battezzata appartenente ad una confessione non cattolica, che è il caso direttamente descritto come matrimonio misto dal c. 1124;

b) tra una parte attualmente cattolica e un'altra non battezzata, che è il caso dell'impedimento di disparità di culto, al quale vengono applicati i cc. 1125, 1126 e 1127 in forza dei cc. 1086 § 2 e 1129;

c) tra cattolici alcuno dei quali ha abbandonato notoriamente la fede: matrimonio al quale, secondo il c. 1071 § 1, 4^o, nessuno deve assistere senza licenza dell'Ordinario del luogo². Licenza per la quale lo stesso canone rimanda alle condizioni del c. 1125 *congrua congruis referendo*. Questi matrimoni, logicamente, non hanno a che fare con il tema della dispensa dalla forma in quanto la licenza è richiesta proprio in vista della loro celebrazione canonica.

PROBLEMATICI DEI MATRIMONI MISTI E LEGISLAZIONE CANONICA

Un primo sguardo sulla vigente disciplina codiciale dei matrimoni misti, permette di osservare che, da un lato, essa rispecchia la tradizione ecclesiastica³, mentre dall'altro, rappresenta l'ultima tappa dei passi compiuti per tradurre in termini di legislazione universale le novità dottrinali del Concilio Vaticano II, soprattutto in tema di ecumenismo, di libertà religiosa e, più in generale, di relazioni tra la Chiesa e la società⁴.

I passi precedenti, come è ben noto, sono l'Istruzione *Matrimonii sacramentum* del 1965⁵, il Decreto *Crescens matrimoniorum*⁶ (che

² Cf. CIC 1917, cc. 1065-1066.

³ Per una sintesi vedi U. NAVARRETE, *Matrimoni misti: conflitto fra diritto naturale e teologia?*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» (1992) p. 265-286.

⁴ Cf. OE 18 sulla forma canonica, UR, DH, NE e GS.

⁵ S. CONG. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Instr. *Matrimonii sacramentum* de matrimoniis mixtis, 18.III.1966: AAS (1966) 233-239; EV/2, 655-669.

⁶ S. CONG. PER LA CHIESA ORIENTALE, Decr. *Crescens matrimoniorum* de matrimoniis mixtis inter catholicos et orientales baptizatos acatholicos, 22.II.1967: AAS (1967) 165-166; EV/2, 961-963.

volevano essere una prima risposta al *Votum* conciliare in materia) e soprattutto il M.P. *Matrimonia mixta* del 1970 (promulgato in seguito all'approfondimento sinodale)⁷, il cui contenuto normativo é stato sostanzialmente riportato nei canoni⁸. Per quel che riguarda le competenze in materia delle Conferenze episcopali, esse appaiono delineate per la prima volta nel suddetto M.P., mentre erano assenti nell'Istruzione. Difatti, alcune Conferenze, come quelle della Spagna, della Francia e del Belgio, si sono richiamate per gli adempimenti dei cc. 1126 e 1127 alle disposizioni da loro emanate in seguito al M.P. *Matrimonia mixta*.

Questi passi hanno aperto la strada all'approfondimento nel dialogo ecumenico manifestatosi in documenti o accordi interconfessionali spesso a livello nazionale. Difatti, sul nostro argomento si possono annoverare ormai svariati documenti⁹ che, seppure di natura prevalentemente pastorale, esprimono anche una interpretazione del diritto comune sui matrimoni misti¹⁰.

⁷ PAOLO VI, M.P. *Matrimonia mixta*, 31.III.1970: AAS (1970) 257-263; EV/3, 2415-2447. Interessanti informazioni sul dibattito che precedette il M.P. nel Sinodo dei Vescovi, in G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi*, Roma 1968, p. 325-438.

⁸ Per tutto l'iter della riforma legislativa vedi M. BUCCIERO, *I matrimoni misti*, Roma 1997, p. 64-92.

⁹ Vedi ad esempio: in Italia il *Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolico e valdesi o metodisti*: «Notiziario CEI» (1997) 149-170; in Francia le *Raccomandazioni pastorali riguardo ai matrimoni interconfessionali tra anglicani e cattolici in Francia* (1980): EO/2, 405-421, anche le *Raccomandazioni del COMITATO MISTO DELLA CHIESA CATTOLICA E DELLE CHIESE LUTERANE E RIFORMATE IN FRANCIA, La pastorale comune dei matrimoni misti* (1968/1977): EO/2, 422-467, anche le *Raccomandazioni dei COMITATO EPISCOPALE CATTOLICO PER L'UNITÀ E COMITATO INTEREPISCOPALE ORTODOSSO DI FRANCIA, La pastorale comune dei matrimoni misti* (1971): EO/2, 591-630; negli Stati Uniti ANGLICANI - CATTOLICI ROMANI DELLA LOUISIANA, *Direttive per la celebrazione dei matrimoni misti* (aprile 1984): EO/2, 2230-2244, anche CONSULTA ORTODOSSA - CATTOLICA ROMANA DEGLI U.S.A., *Dichiarazione congiunta sui matrimoni misti* (1970): EO/2, 2996-2998; in Germania CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA - CONSIGLIO DELLA CHIESA EVANGELICA IN GERMANIA, *Documento comune sui matrimoni misti* 1.I.1985: EO/2, 1467-1481; nel Libano CONSEIL DES PATRIARCHES CATHOLIQUES D'ORIENT, SECRETARIAT GENERAL, *Accord catholique - orthodoxe* tra le Chiese cattoliche orientali e le Chiese ortodosse Greca, Siriaca e Armena 14.X.1996.

¹⁰ Non pochi di questi documenti ecumenici avvertono comunque che non intendono derogare il diritto in vigore nelle chiese che li sottoscrivono; ad es. in Svizzera CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE DELLE CHIESE PROTESTANTI, CONFERENZA EPISCOPALE CATTOLICA E CHIESA CATTOLICA CRISTIANA (VECCHIO-CATTOLICA) DELLA SVIZZERA, *Dichiarazione congiunta sul problema dei matrimoni misti* 1.IX.1967: EO/2, 1776; in Inghilterra il Documento

I nuovi indirizzi dottrinali del Vaticano II hanno avuto un riflesso importante sul modo in cui l'ordinamento canonico affronta oggi il tema dei matrimoni misti. Allo stesso tempo si devono riconoscere gli elementi di continuità che collegano la vigente disciplina con la tradizione ecclesiastica. Continuità che è anche tecnica, ma che soprattutto riguarda le ragioni di fondo della medesima disciplina, che in definitiva corrisponde con il giusto inquadramento dell'ecumenismo e della libertà religiosa nel contesto della dottrina cattolica, e che potrebbe riassumersi nell'idea, anch'essa confermata dal Concilio, che né l'uno né l'altra possono essere interpretati in senso indifferentista o di rinuncia all'annuncio del Vangelo, bensì vanno attuati sulla base di un dialogo sincero e rispettoso.

A questo proposito la Conferenza episcopale spagnola si augura "che la necessaria concordia e affiatamento tra i coniugi non avvenga tramite un progressivo indifferentismo religioso"¹¹, bensì che l'amore coniugale diventi via per il dialogo ecumenico. Un dialogo che non può svilupparsi se non sulla base del reciproco rispetto sia a livello personale che comunitario. È per la via della reciprocità nel rispetto che si possono compiere i passi verso l'unità che in ogni momento sono possibili.

In somma, il trattamento canonico dei matrimoni misti è la risultante dell'integrazione del vecchio col nuovo, dove il vecchio sta nel fatto che i matrimoni misti rappresentano sempre un problema mentre il nuovo si esplica nell'atteggiamento e nel modo concreto e dinamico di affrontare tale problema.

Dal punto di vista tecnico si può dire, infatti, che gli impedimenti di mista religione e di disparità di culto sussistono nella legislazione vigente¹², così

Marriages between Anglicans and Roman Catholics del 1975, Premessa: EO/2, 1526; nel Canada, GRUPPO DI DIALOGO FRA ANGLICANI E CATTOLICI IN CANADA, *Directive pastorali per i matrimoni interecclesiali* 1988: EO/4, 7.

¹¹ *Normas de la Conferencia Episcopal Española para la aplicación en España del Motu Proprio de S.S. sobre los matrimonios mixtos* (25.I.1971). I. Declaración. I testi delle delibere delle Conferenze episcopali riguardanti il CIC si possono trovare in J.T. MARTÍN DE AGAR, *Legislazione delle Conferenze Episcopali complementare al C.I.C.*, Milano 1990, altre vengono citate *pro manuscripto*. Vedi anche per l'Italia il *Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolico e valdesi o metodisti*, cit., 1.9 e 2.4.

¹² Parlo in termini sostanziali, senza voler discutere la qualifica di proibizione e non più di impedimento del divieto del c. 1124; vedi in merito Z. GROCHOLEWSKI, *Matrimoni misti*, in AA.VV., «Il Codice del Vaticano II. Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento», Bologna 1985, 245-246; J. BERNHARD, *Les mariages entre chrétiens de confession différente*, in «L'Année canonique» (1987) 367-391; M. BUCCIERO, *I matrimoni*

come sussiste il divieto di assistere alle nozze di chi notoriamente si è allontanato dalla fede. Per tutte queste situazioni, per quanto diverse, la motivazione è la stessa: il pericolo che oggettivamente rappresentano per la vita cristiana del coniuge cattolico e della prole, nonché per la armonia della stessa vita familiare; è per questo che la Chiesa sconsiglia tali unioni. Anche se non si comanda più ai pastori di dissuadere nel possibile i fedeli di tali unioni, come faceva il vecchio c. 1064, 1°, "il matrimonio tra persone che appartengono alla stessa comunità ecclesiale rimane l'obiettivo da raccomandare e da incoraggiare".

Queste ragioni toccano il bene supremo della fede e quindi anche il cardine della disciplina ecclesiale cioè la *salus animarum*, valori in sé e per sé irrinunciabili; ma allo stesso tempo appaiono in scena, oltre alle esigenze dello *ius connubii*, quelle più recenti del dialogo ecumenico, del rispetto della libertà religiosa di tutti nonché del riconoscimento della bontà intrinseca di ogni vera unione coniugale, anche quando non è sacramento; tutto ciò nel contesto della variegata società odierna. Valori anche questi collegati al diritto divino.

Inoltre, dietro le novità della regolamentazione canonica dei matrimoni misti si scorge anche la più adeguata percezione della distinzione tra i valori naturali e quelli soprannaturali, distinzione che richiede il pieno rispetto della bontà e delle esigenze di giustizia dei primi, proprio come requisito della loro elevazione al piano soprannaturale a cui essi sono chiamati nel disegno divino della salvezza.

Il primato della fede non significa l'annullamento -anzi- delle realtà in cui essa va vissuta, né genera poi una sorta di potestà indiretta della Chiesa in ambito temporale (del quale il matrimonio fa parte), e nemmeno una specie di *vis attractiva* o di aprioristica prevalenza del diritto canonico riguardo le materie miste, che possa ignorare i diritti o gli interessi di chi non è cattolico. Il senso delle cauzioni richieste dal Codice canonico è quello di far capire il rapporto che deve esistere tra amore coniugale, rispetto delle coscienze e responsabilità personale riguardo la fede. Come si dice nel documento della Conferenza episcopale francese "l'amore coniugale non può esplicitare la sua virtualità se non nel rispetto delle coscienze".

misti, cit., p. 116-123. Più deciso nella proibizione del matrimonio misto il c. 813 del CCEO.

Di questa sensibilità sono prova, nel nostro caso, la più precisa definizione sia delle distinte fattispecie del matrimonio misto, sia della portata della legge ecclesiastica su di esso; la quale legge pur avendo come scopo e fondamento la protezione dei valori più sacri, rimane in sé strumento limitato e perfettibile al loro servizio.

Da ciò il bisogno di una regolamentazione che tenga conto di una molteplicità di interessi da proteggere simultaneamente ed in modo equilibrato. Si tratta in breve di:

a) ridurre entro limiti accettabili i rischi per la fede della parte cattolica e della prole che ogni matrimonio misto comporta, mediante un richiamo di fedeltà agli impegni battesimali, che include anche l'opportuno annunzio del Vangelo.

b) di rispettare sia la libertà di sposare che la sensibilità religiosa di tutti, anche quella di chi non aderisce al cattolicesimo;

c) di garantire la validità ed il buon andamento del matrimonio da celebrare.

Nel diritto positivo questo equilibrio è impostato su uno schema tecnico che, tutto sommato, riflette poi quell'articolazione tra vecchio e nuovo cui abbiamo accennato prima.

Tale schema si basa sulla combinazione tra ostacoli e imperativi legali di carattere generale, da una parte, e il rilassamento dei medesimi nei casi singoli, dall'altra. Ostacoli e imperativi che si concretizzano nel liminare divieto alla celebrazione e nella esigenza della forma canonica; mentre per il rilassamento dei medesimi vengono esigite certe condizioni, requisiti o circostanze motive. Sono principalmente queste ultime che raccolgono gli elementi di novità.

È doveroso tuttavia avvertire la diversa intensità e valenza giuridica con cui tale schema viene applicato nelle diverse modalità della *mixité*; anzitutto perché tale diversità risponde a differenze qualitative riguardo al significato sacramentale delle unioni e alla comunione ecclesiastica tra i coniugi e tra le loro comunità di appartenenza, oltre che a una presumibile graduale diversità nel modo di concepire la religione e il matrimonio stesso. D'altronde, come osserva la Conferenza episcopale francese, i matrimoni misti tra due battezzati pongono questioni che sono, in fin dei conti, le stesse che pongono i rapporti ecumenici nella via verso l'unità dei cristiani. In questi casi si deve fare leva sui valori cristiani comuni e

cercare, per quanto è possibile, la collaborazione sincera dei ministri delle altre Chiese e comunità cristiane, nella pastorale delle coppie¹³.

Differenze quindi importanti tra le diverse fattispecie di matrimoni misti che sollecitano un serio approfondimento; voglio quindi avvertire che se non mi stendo più ad approfondirle sul piano dottrinale, non è per mancanza di sensibilità teologica, ma per varie ragioni:

a) la prima, perché essendo il nostro un discorso giuridico, è preferibile non allontanarsi troppo da esso e di fare gli opportuni rilievi man mano essi si rendano opportuni;

b) la seconda, perché quali che siano le differenze teologiche tra le diverse fattispecie, non è meno certo che sul piano canonico si è riflettuta anzitutto la loro, anche teologica, somiglianza;

c) e ancora, perché più schematico ed economico il diritto della teologia, bisogna riconoscere che dal punto di vista del trattamento legale, le differenze teologiche si riconducono sostanzialmente alla differenza giuridica tra validità e liceità ovvero tra nullo e illecito.

LE COMPETENZE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE

Affermata dunque la sostanziale unità di regime legale per tutti i matrimoni che anche da lontano si possono chiamare misti, passiamo a studiare separatamente la dispensa o licenza esigita per la loro celebrazione¹⁴ e la dispensa dalla forma canonica: i due argomenti che chiamano in causa le Conferenze episcopali.

È proprio questo coinvolgimento delle Conferenze nel problema di matrimoni misti la prima novità che merita di essere rilevata. Esso, come prima accennato, compare nel M.P. *Matrimonia mixta*, nel cui proemio si riconosce che la complessità e varietà di situazioni che presentano in matrimoni misti, fa sì che anche la loro disciplina "non possa essere uniforme e debba invece essere adattata alle differenti circostanze dei casi... a seconda delle varie condizioni dei coniugi o i diversi gradi della loro comunione ecclesiale"¹⁵. Che se queste parole possono essere riferite

¹³ Conferenza episcopale francese *Les mariages mixtes Cf. canons 1126 et 1127 § 2*, Section I. Cf. Esort. Ap. *Familiaris consortio*, n. 78; Direttorio ecumenico, nn. 147-148: EV/13, 2428-2429.

¹⁴ Le Conferenze episcopali, senza tralasciare gli opportuni avvertimenti, parlano spesso indistintamente di licenza, dispensa, autorizzazione o permesso.

¹⁵ Cf. EV/3, 2425.

alla diversità tra le fattispecie, nondimeno si devono anche riferire alle “ragioni e circostanze di tempo, di luogo e di persona”¹⁶, quindi alle condizioni culturali e sociali in cui il problema dev’essere affrontato. Ed è questo che esige il ricorso al diritto particolare, come di fatto avviene nelle norme 7, 9, 10 e 12 del M.P.

SULLE CONDIZIONI DEL C. 1125

Il c. 1125 stabilisce le condizioni che, a parte la giusta causa, si devono osservare prima di concedere la licenza di celebrare il matrimonio misto; a sua volta il c. 1086 § 2 stabilisce che non si dispensi dall’impedimento di disparità di culto “se non dopo che siano state adempiute le condizioni di cui ai cann. 1125 e 1126”. E il c. 1071 § 2 stabilisce che la licenza per assistere al matrimonio di chi ha abbandonato notoriamente la fede sia concessa secondo le norme del 1125, *congrua congruis referendo*.

Queste condizioni sono tre: a) la dichiarazione della parte cattolica di evitare il pericolo per la sua fede e la promessa sincera di fare il possibile perché i figli siano battezzati nella Chiesa; b) l’informazione di ciò alla parte non cattolica e c) l’istruzione alle due parti circa i fini e le proprietà essenziali del matrimonio che non devono escludere.

Esse sono *direttamente* in rapporto non con la celebrazione del matrimonio, ma con la licenza o dispensa che l’Ordinario del luogo deve concedere sia per la sua celebrazione sia per la lecita assistenza alla medesima. Attengono quindi all’atto amministrativo per il quale viene rimosso l’ostacolo legale alla loro valida o lecita celebrazione.

Portata giuridica delle condizioni

Sulla portata giuridica di queste cautele o condizioni, se cioè esse debbano essere osservate per la validità o solo per la liceità della licenza o (molto più rilevante) della dispensa, la dottrina non era in passato unanime né lo è tuttora, benché i termini della questione siano parecchio mutati¹⁷.

¹⁶ M.P. *Matrimonia mixta*, norma 3; cf. EV/3, 2433. Cf. J. TOMKO, *De Litteris Apostolicis «Matrimonia mixta»*, in «Monitor Ecclesiasticus» (1970), p. 171-187.

¹⁷ Il Decr. della S. CONGR. S. OFFICII, *De cautionibus in mixtis nuptiis praestandis* (del 14.I.1932: AAS (1932) 25), stabiliva espressamente la necessità *ad valorem* delle cauzioni. Per uno *status quaestionis* fino alla riforma operata dall’Istr. *Matrimonii sacramentum*, vedi la sent. c. Palazzini, 7.VII.1971 (SRRD 73 (1971) p. 642-655). Vedi anche U. NAVARRETE, *Adnotationes ad Instructionem “matrimonii sacramentum”*, in «Periodica» (1966) p. 755-769; M. BUCCIERO, *I matrimoni misti*, cit., p. 55-64; e la guida

Partendo dalla fattispecie direttamente presa in considerazione dal canone 1125, che è quella del matrimonio tra due battezzati, uno dei quali attualmente cattolico ed un altro acattolico appartenente ad una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica, il c. 1124 proibisce la sua celebrazione senza la previa licenza dell'Ordinario del luogo, il quale, secondo il c. 1125, la può dare se esiste una giusta e ragionevole causa, ma si aggiunge, "eam ne concedat, nisi impletis condicionibus quae sequuntur".

Il tenore letterale del canone sembra voler distinguere la generale esigenza di una giusta e ragionevole causa (alla stregua di ogni dispensa: c. 90), esistente la quale l'Ordinario *concedere potest* la licenza, dalla ulteriore monizione: "eam ne concedat, nisi..."; cosicché per la validità della licenza è richiesta soltanto la giusta causa, mentre il compimento delle cautele dopo elencate è solo un requisito per la liceità della medesima¹⁸. In proposito, la Conferenza episcopale della Nigeria specifica alcune ragioni valide per la concessione della dispensa, quali: far cessare il concubinato, rimuovere un grave scandalo, pericolo che le parti contraggano soltanto civilmente o secondo le leggi o consuetudini popolari, e più in generale le difficoltà per la parte cattolica.

Lo stesso discorso sarebbe applicabile alla licenza per assistere al matrimonio di chi ha abbandonato notoriamente la fede (c. 1071 § 2). In questi due casi peraltro anche se la licenza fosse invalida il matrimonio non per questo risulterebbe nullo.

Per quel che riguarda l'impedimento di disparità di culto, il c. 1086 § 2 stabilisce "ab hoc ne dispensetur, nisi impletis condicionibus de quibus in cann. 1125 et 1126". Anche qui il *ne dispensetur, nisi* sembra condizionare la liceità della dispensa non la validità, si tratta di una ingiunzione rivolta a qui deve concedere la dispensa, ma non di un limite oggettivo alla sua potestà di dispensare, la quale è soggetta soltanto all'esistenza di una causa giusta e ragionevole.

ragionata di giurisprudenza, fatta da H. Franceschi, inclusa in questo volume.

¹⁸ Così interpreta il c. 1125 Navarro-Valls in quanto "la partícula «si» viene solamente antepuesta a la justa y razonable causa" (Commento ai cc. 1125-1126, in AA.VV., *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. III, Pamplona 1996, p. 1509). Vedi anche Z. GROCHOLEWSKI, *Matrimoni misti*, cit., p. 248-249; G.P. MONTINI, *Le garanzie o "cauzioni" nei matrimoni misti*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» (1992) p. 293.

Di fatti il c. 1061 § 1 del CIC 17 diceva “Ecclesia super impedimento mixtae religionis non dispensat, nisi...”, mentre l’attuale Codice ha preferito prendere come soggetto non la Chiesa ma colui che dispensa, il quale non la deve dare (“non la conceda” dice il c. 1125, “non si dispense” dice il c. 1086 § 2) se non dietro l’adempimento delle condizioni stabilite. In nessun caso si stabilisce espressamente che tale adempimento sia richiesto per la validità come vorrebbe il c. 10¹⁹.

Altrimenti, mi pare, si introdurrebbero ulteriori elementi di insicurezza sulla validità della dispensa, e quindi del matrimonio stesso, collegati all’effettivo adempimento delle norme della Conferenza episcopale in materia, talvolta di natura formale. Ad esempio sulla persona che, a nome della Chiesa, deve raccogliere sia le dichiarazioni e promesse della parte cattolica che la presa d’atto del non cattolico, oppure attestare che esse sono state compiute, o sulla delegazione per tali incombenze.

Ed anche riguardo la sincerità delle promesse della parte cattolica, che darebbe luogo ad una sorta di simulazione degli impegni capace di intaccare per ridondanza la validità del matrimonio. Tanto più che oggi non si richiede per la dispensa la *moralis certitudo de cautionum implemento* (CIC 1917, c. 1061 § 1, 3°)²⁰.

¹⁹ Tuttavia Bañares sostiene che si tratta di una norma irritante, giacché “a tenor del c. 39 la partícula «nisi» es una de las que se emplean específicamente para introducir una condición que afecta a la validez de un acto. Y en este caso el carácter terminante e inequívoco de las palabras empleadas dan a entender que sin tales condiciones -o sin el contenido mínimamente sincero de ellas- no cabría una dispensa válida” (Comento al c. 1086, in AA.VV., *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. III, Pamplona 1996, p. 1175). La stessa interpretazione fa Bucciero, seguendo a Castaño e contro tutti gli autori da lui riportati (*I matrimoni misti*, cit., p. 126 e 133-135). Da parte mia, senza disconoscere il valore dell’argomento addotto, penso che bisogna ricordare che qui stiamo trattando di una legge e non di un atto amministrativo, per cui il carattere irritante della stessa deve essere stabilito in rapporto al c. 10, piuttosto che al c. 39; quest’ultimo canone sarebbe applicabile alle eventuali condizioni apposte (*adiectae*) dall’Ordinario del luogo alla dispensa o licenza da lui concessa, cosicché per questa via possono acquisire rilevanza *ad validitatem* le cauzioni.

²⁰ Che diede luogo ad una giurisprudenza discordante sulle implicanze per la validità della dispensa della sincerità delle cauzioni, vedi ad es.: Parisiensis c. Solieri, SRRD XIII (1921) p. 214; Burdigalensis c. Wynen, XXXIII (1941) n. 12; Albanensis c. Brennam, 26.I.1948, XL (1948) p. 41. Ad ogni modo è chiaro che la validità della dispensa (e di conseguenza quella del matrimonio stesso) non può rimanere in pendenza dell’adempimento in futuro degli obblighi assunti dalla parte cattolica.

Tutto ciò non toglie valore intrinseco alle condizioni del c. 1125, che come si è detto, sono indirizzate ad armonizzare e garantire interessi di altissimo valore -addirittura irrinunciabili- come la fede, la libertà religiosa e lo *ius connubii*, o la stessa validità del consenso e la stabilità del matrimonio. Anzi queste condizioni, perché siano veramente efficaci, non si devono limitare ad una serie di formalità giuridiche né per i contraenti né per i pastori; e per l'Ordinario del luogo, a cui spetta concedere la dispensa o la licenza, esse serviranno come criterio per decidere in ogni singolo caso, giacché prima di concedere la dispensa deve avere la certezza morale che il diritto divino sarà rispettato²¹.

Ma allo stesso modo che bisogna distinguere tra il bene della fede (massimo in sé e di per sé indispensabile) e l'impedimento che lo protegge (che è invece dispensabile), bisogna pure distinguere tra la dispensa dall'impedimento di disparità di culto (necessaria *ad validitatem*) dalle condizioni poste dalla legge ecclesiastica per il suo rilascio, che non necessariamente condizionano la validità di esso, pur essendo indirizzate alla tutela di quei valori fondamentali²².

Certamente si deve fare un giudizio sulla sincerità degli impegni prima di concedere la licenza o la dispensa, ma per decidere se concederla o meno, non perché la validità della concessione dipenda dalla sincerità delle promesse fatte. Su questo punto la Conferenza episcopale canadese ha disposto che non sia autorizzata la celebrazione "nel caso in cui appaia chiaramente che la parte cattolica non è sincera nelle sue promesse o si rifiuta di farle".

D'altro canto l'adempimento delle cauzioni (e i dati emersi da tale adempimento riguardo le disposizioni delle parti) possono concorrere come causa motivante della concessione o del diniego della dispensa, o per lo meno se ne deve tenere conto nel giudicare la sufficienza della causa principale addotta.

²¹ Cf. Conferenza episcopale francese *Les mariages mixtes Cf. canons 1126 et 1127 § 2*, "Déclaration liminaire".

²² Il rispetto della legge divina non esige in tutti i casi norme o requisiti di diritto positivo *ad valorem*, come lo dimostra la differenza tra gli impedimenti di disparità di culto e di mista religione.

Comunque, anche senza poter dare una risposta concludente, si può per lo meno affermare che la questione è dubbia e quindi si deve essere per la validità del matrimonio²³.

Le Conferenze episcopali non si sono direttamente pronunciate sulla questione; tuttavia alcune di esse, nel deliberare sulle cauzioni, sembra (almeno dalla terminologia impiegata) che abbiano interpretato in senso irritante le condizioni del canone 1125; così la CEI stabilisce che la licenza o dispensa "può essere concessa soltanto se sono state osservate le condizioni poste dal can. 1125". Altre hanno introdotto nuove condizioni come quella del Benin, per la quale "la dispensa sarà subordinata" all'accettazione di certi impegni da parte del non cattolico, che vedremo in seguito. Come abbiamo visto, la Conferenza canadese ha disposto che "la celebrazione di un matrimonio misto non può essere autorizzata nel caso in cui appaia chiaramente che la parte cattolica non è sincera nelle sue promesse o si rifiuta di farle".

Competenza della Conferenza episcopale secondo il c. 1126 riguardo al c. 1125

Il 1° comma del c. 1125 esige che la parte cattolica "si dichiari pronta ad allontanare *pericula a fide deficiendi* e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica".

Il c. 1126 demanda alla Conferenza episcopale sia di stabilire il modo in cui devono essere fatte le dichiarazioni e promesse richieste dal c. 1125, sia di determinare la forma per cui di esse consti nel foro esterno e la parte non cattolica ne sia informata.

Lo stesso canone avverte che tali dichiarazioni e promesse "semper requiruntur", quindi non sta alla Conferenza episcopale decidere se tali dichiarazioni e promesse si devono fare oppure no; la sua competenza riguarda invece *il modo* come devono essere fatte, *la forma* in cui devono constare esternamente e *in che maniera* la parte non cattolica ne deve essere informata, "così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica" (c. 1125, 2°).

²³ D'altronde, è significativo il fatto che non esista giurisprudenza rotale in merito, per matrimoni celebrati dopo l'Istruzione *Matrimonii sacramentum*. Vedi la guida ragionata di giurisprudenza, fatta da H. Franceschi, in questo volume.

Modo e forma delle cauzioni

Per questi adempimenti di natura piuttosto formale, il M.P. *Matrimonia mixta* specificava alcune possibilità su come esse “*faciendae sint, sive ore tantum, sive etiam scriptis, sive coram testibus*” e determinare come di esse risulti nel foro esterno.

La grande maggioranza delle Conferenze ha disposto che le dichiarazioni e promesse siano fatte dalla parte cattolica per iscritto (Argentina, Messico, Spagna) in presenza del parroco o di chi ne fa le veci (Italia, Tailandia, Ecuador, Cile)²⁴ e spesso anche di due testimoni (Ghana, Haiti, Nigeria²⁵); molte Conferenze hanno anche specificato la formula che si deve usare (Inghilterra-Galles, Colombia, Ungheria, Nuova Zelanda, Austria), talvolta compresa nella pratica da compilare prima della celebrazione ai sensi del c. 1067²⁶.

Altre volte non si indica una formula da sottoscrivere, ma vengono specificati certi requisiti che devono soddisfare le cauzioni, ad esempio che esse “*debbono assicurare la libertà delle coscienze e garantire nel possibile la perseveranza nella fede cattolica al coniuge e ai figli*” (Ecuador).

Quando però non si specifica che queste dichiarazioni vengano fatte per iscritto (Belgio) o si stabilisce di farle oralmente (Gambia-Liberia-Sierra Leone, Canada), si chiede al parroco di redigere un apposito documento in cui consti che sono state fatte²⁷.

²⁴ La Conferenza del Ecuador chiede che le cauzioni e informazioni avvengano innanzi al Vescovo o alla persona da lui designata o al parroco; quella cilena stabilisce che chi riceve le cauzioni deve avere la facoltà per assistere ai matrimoni, anche se ammette eccezioni *ad casum*.

²⁵ Nella Nigeria si esige che siano fatte, per scritto secondo una formula stabilita, alla presenza del parroco (o di chi per lui), della parte non cattolica e di al meno un parente o congiunto di ciascuna delle parti; poi la parte cattolica deve leggere la dichiarazione e la promessa con la mano sulla Bibbia e firmare, tutti gli altri presenti devono anche firmare come testi.

²⁶ La Conferenza di Inghilterra e Galles offre alla parte cattolica di scegliere tra la forma scritta o quella orale, sempre in presenza di un sacerdote.

²⁷ La Conferenza episcopale del Cile prevede anche il caso in cui alcuno dei contraenti sia analfabeta, e allora il pastore è incaricato di ricevere le promesse oppure di informare oralmente l'altra parte e lasciare costanza scritta. Quella del Giappone richiede che le dichiarazioni e promesse siano fatte per iscritto, ma in casi eccezionali permette che siano fatte a voce, sempre in modo che di esse consti nel foro esterno.

Di solito si chiede espressamente di allegare copia di queste dichiarazioni, o del documento in cui risultano fatte, alla richiesta di dispensa o di licenza, come è d'altronde logico poiché l'Ordinario del luogo si deve accertare che sono adempiute le cauzioni del c. 1125 prima di concedere la licenza o la dispensa.

La Conferenza episcopale di El Salvador si è limitata a riprodurre i requisiti del c. 1125. La Conferenza episcopale svizzera richiede soltanto che il parroco o il suo sostituto renda edotta la parte cattolica dei suoi doveri e che essa si dichiari d'accordo. La Conferenza episcopale scandinava considera sufficiente che il sacerdote dichiari che la parte cattolica ha preso gli impegni e che la parte non cattolica ne ha preso atto.

I problemi di fondo

Ma oltre le precisazioni di carattere spesso burocratico, le cauzioni esigite alla parte cattolica di un matrimonio misto pongono problemi più profondi (riguardanti la loro ragion d'essere, l'esigibilità o la possibilità della loro reale attuazione), talvolta anch'essi affrontati dalle Conferenze episcopali.

Le cauzioni sono la formalizzazione canonica, per un caso specifico, dell'obbligo che per diritto divino incombe su tutti i fedeli "di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa" (c. 209 § 1) e del dovere per i genitori cattolici di "curare l'educazione cristiana dei figli" (c. 226 § 2, cf. c. 793 § 1).

La scelta di sposare chi non è cattolico (anche di fatto) se non costituisce di per sé un venir meno a questi obblighi, ne comporta oggettivamente un rischio, tanto più grave quanto maggiore è la differenza di credo, ed è per questo che si sollecita al cattolico ad assumere un particolare impegno al fine di allontanarlo soggettivamente quanto possibile. Che se non volesse impegnarsi non si deve concedere la licenza, come prevede la legislazione particolare canadese.

Tuttavia ci possono essere situazioni talmente difficili dal punto di vista oggettivo da far prevedere scarse possibilità di successo all'impegno soggettivo del cattolico²⁸, e allora la concessione della dispensa diventa più problematica.

²⁸ La CEI ricorda a questo proposito che "in particolare è doveroso richiamare le difficoltà che i nubendi cattolici vanno ad incontrare nel matrimonio con fedeli di religioni non cristiane, soprattutto quando intendono vivere in un ambiente diverso dal proprio, nel quale è più difficile conservare le convinzioni religiose personali, adempiere i doveri

Ciò avviene ad esempio in paesi a maggioranza musulmana o di una cultura di netta subordinazione della donna al marito, come il Benin, dove la Conferenza episcopale ha deliberato che la dispensa sarà concessa normalmente, dietro le cauzioni di rito, se la parte cattolica è l'uomo, mentre per il caso contrario "la dispensa sarà subordinata" all'impegno che l'uomo non cattolico deve prendere di permettere alla moglie di praticare la sua religione, di non sottoporla a riti e cerimonie contrarie al cattolicesimo né di fare pressione su di lei o obbligarla a diventare protestante o musulmana e di permetterle di educare i figli cristianamente²⁹.

In questa linea la Conferenza episcopale Inglese chiede al sacerdote di aggiungere la sua opinione se il non cattolico vorrà rispettare gli impegni della parte cattolica in modo tale da non renderli vani.

Com'è noto, nel Codice del 1917 queste assicurazioni dovevano essere date dalla parte non cattolica. Il fatto che oggi si chiedono solo alla parte cattolica risponde al rispetto dovuto alla coscienza e alla sensibilità religiosa del non cattolico, che però deve essere informato degli impegni assunti dalla comparte; questa informazione ha anche il valore di un richiamo a rispettarne la libertà religiosa, rispetto che essendo una esigenza della dignità umana potrebbe essere richiesto anche impegnativamente.

Il battesimo e l'educazione cattolica dei figli

A sua volta, il tema del battesimo e dell'educazione della prole pone un problema oggettivo "veramente difficile" (come si legge nel M.P.

di coscienza che ne derivano, specialmente nell'educazione dei figli, e ottenere leale rispetto della propria libertà religiosa" (art. 52).

²⁹ Per i matrimoni tra parti cattolica e musulmana M. Borrmans suggerisce delle dichiarazioni da sottoscrivere da ciascuna di esse, al fine di garantire la validità e l'armonia tra la coppia (*Osservazioni e suggerimenti a proposito dei matrimoni misti tra parte cattolica e parte musulmana*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» (1992) p. 331-332. Anche la Conferenza episcopale dell'Austria richiede per la dispensa dell'impedimento di disparità di culto che la parte non battezzata dichiari, per lo meno oralmente, di voler rispettare la libertà della parte cattolica di praticare la sua religione e di non ostacolare il battesimo e l'educazione cattolica dei figli. Che se non volesse farlo, il sacerdote consegnerà il fatto nella pratica indicando anche le motivazioni del rifiuto (*Dekret über die rechtliche Ordnung religionverschiedener Ehechließungen nach dem neuen kirchlichen Gesetzbuch*, in «Amtsblatt der Österreichischen Bischofskonferenz», 2 (1.VI.1984) p. 16-17. Propone anche una dichiarazione d'intenzione delle parti la Conferenza episcopale spagnola (*Orientaciones para la celebración de los matrimonios entre católicos y musulmanes en España*, in «Boletín Oficial de la C.E. Española» (1988) p. 67-68).

Matrimonia mixta), dato che essa spetta in parità a entrambi i coniugi come diritto e dovere (c. 1135), quindi l'impegno del cattolico di fare quanto possibile deve essere inteso entro le esigenze della pari dignità dei coniugi e dell'armonia familiare, tenendo conto "che anche la parte non cattolica può essere tenuta a un obbligo analogo in forza del proprio impegno cristiano"³⁰.

Che il problema non è facile lo attestano alcuni decreti di Conferenze episcopali, nei quali si prevede che se dall'unione non si aspetta che possa nascere prole, non c'è bisogno della promessa a riguardo (Austria, Ungheria, Svizzera). La Conferenza canadese chiede che questa promessa venga fatta dal cattolico dopo avere discusso in merito con il non cattolico.

La conferenza dei Vescovi della Francia nel suo lungo documento sui matrimoni misti affronta la questione con ampiezza e sincerità: "l'educazione dei figli sarà spesso la questione più delicata. I fidanzati devono sapere che entrambi sono insieme responsabili di questa educazione e che la devono portare avanti in spirito di apertura, di comprensione, di rispetto, affinché i loro stessi figli diventino artefici della riconciliazione tra gli uomini, la quale il cristiano sa che è stata compiuta in Gesù Cristo.

"Il cattolico riconoscerà che per la sua fede egli è tenuto in coscienza all'impegno grave di fare tutto ciò che da lui dipende perché i suoi figli siano battezzati ed educati nella stessa fede, così che essi possano partecipare alla vita culturale e sacramentale della Chiesa cattolica.

"La parte non cattolica sarà lealmente informata, con tutta la delicatezza occorrente, di questi obblighi che incombono alla comparte e delle loro motivazioni.

"La grave decisione riguardante il principio del battesimo e, all'occorrenza, la scelta di una determinata Chiesa o comunità per il bambino, deve essere presa di comune accordo, nel rispetto reciproco delle coscienze. Non si può escludere il caso in cui questa approfondita riflessione conduca all'impossibilità di conciliare il mutuo rispetto delle coscienze oggettivamente informate, sia per quanto attiene la professione della fede, sia in riguardo al battesimo ed educazione dei figli e, di conseguenza, porterebbe una o l'altra delle parti a rinunciare liberamente al progetto di matrimonio. A parte questo caso, l'adempimento della

³⁰ Directorio ecumenico, n. 150.

promessa richiesta al cattolico può talvolta mettere in pericolo i beni essenziali del suo matrimonio, specialmente l'unità della coppia e la pace profonda del focolare. Si può allora ammettere che per quanto questo obbligo, che rimane sempre, sia grave, la sua attuazione non si può esigere, sottolineando che 'fare quanto da lui dipende' non significa per il fidanzato o per la comparte una pura alternativa di tutto o niente"³¹.

Nel Direttorio ecumenico si segnala che "l'Ordinario del luogo, per vagliare l'esistenza o meno di 'una causa giusta e ragionevole', in vista di concedere il permesso del matrimonio misto, terrà conto, tra l'altro, di un rifiuto esplicito della parte non cattolica" (n. 150). Infatti, come detto sopra, la valutazione della *causa dispensandi* va fatta "tenuto conto delle circostanze del caso e della gravità della legge dalla quale si dispensa" (c. 90), per tanto l'atteggiamento del non cattolico avrà un suo peso nella decisione dell'Ordinario del luogo³².

Informazione alla parte non cattolica (modo e forma)

Riguardo alla forma in cui la parte acattolica viene informata degli obblighi assunti da quella cattolica, le opzioni seguite sono fondamentalmente tre:

a) L'informazione avviene, nel contesto della preparazione al matrimonio, con la presenza di entrambi i nubendi davanti al parroco, in cui il non cattolico prende atto degli impegni presi dalla comparte (Svizzera, Messico, Venezuela³³), e di tutto ciò rimane certificazione scritta, sia per la sottoscrizione di apposite formule (Nigeria, Tailandia,

³¹ Conferenza episcopale francese *Les mariages mixtes Cf. canons 1126 et 1127 § 2, Perspectives générales*, in J.T. MARTÍN DE AGAR, *Legislazione delle Conferenze...*, cit., p. 260-261.

³² Anche la Conferenza episcopale Inglese ritiene che la promessa di fare tutto il possibile perché i figli siano battezzati ed educati cattolici si deve interpretare nelle circostanze concrete del caso, senza mettere in pericolo il matrimonio; tuttavia avverte che nel caso l'atteggiamento del non cattolico sia così chiuso verso il battesimo e l'educazione cattolica dei figli da rendere senza senso la promessa del cattolico, allora si deve informare di ciò l'Ordinario del luogo poiché forse sarà necessario il diniego della licenza (*Revised Directory "Mixed marriages"*, 30.IV.1990, II, 1°). Cf. G.P. MONTINI, *Le garanzie o...*, cit., p. 292.

³³ Messico: saranno presentate alla parte non cattolica le dichiarazioni fatte dalla cattolica. Venezuela: saranno lette alla parte non cattolica le promesse fatte da quella cattolica.

Perù, Malta, Sri Lanka³⁴), sia per l'attestato redatto dal parroco e firmato da lui o anche da tutti (Cile).

b) Il parroco (o pastore) viene incaricato di informare la parte non cattolica e di curare che di ciò consti per iscritto (Gambia-Liberia-Sierra Leone, Brasile, Svizzera, Austria, Ghana, India, Francia).

c) Non si indica il modo in cui l'informazione dev'essere fatta ma soltanto si chiede che il pastore attesti che è avvenuta (Italia, Nuova Zelanda, Ungheria, Inghilterra-Galles). La Conferenza argentina prevede che se la parte non cattolica non vuole presentarsi al parroco la parte cattolica dovrà impegnarsi per scritto a informarla.

Certe volte poi alla parte non cattolica si chiede qualcosa oltre alla semplice presa d'atto; infatti, alcune Conferenze hanno ritenuto che le informazioni richieste dal Codice siano una buona occasione di dialogo e di chiarimento tra gli sposi e con il pastore, in modo che vengano affrontati già prima delle nozze i problemi che la diversità di credo può generare nella vita matrimoniale. In alcuni casi si auspica che la parte non cattolica manifesti anche il suo giudizio, opinione o intenzioni riguardo agli impegni presi dalla comparte (Francia), o per lo meno dichiarare che ne capisce la portata (Perù).

Il tema delle informazioni pone gravi e delicati problemi nel contesto giapponese, per cui la Conferenza stabilisce che la parte non cattolica sia informata *in quantum fieri potest* dalla parte cattolica, dai parenti di questa, dal pastore o anche in altro modo; e si richiama ad una antica concessione per cui *si cautiones formales haberi non possint, aut non expediat eas exigere*, cioè se dalla notificazione si prevede un grave danno fisico o morale, possono bastare *cautionibus equipollentibus*³⁵, ovvero omettere le informazioni alla parte non cattolica, quando da fatti certi si

³⁴ La Conferenza episcopale singalese prevede il caso che il non cattolico rifiuti di redigere l'attestato riconoscendo di essere stato informato, in tale caso la questione dev'essere riferita all'Ordinario diocesano.

³⁵ Risposta del S. Ufficio alla Congr. de Propaganda fide del 21.IV.1938: Ochoa Leges I/1431, p. 1880; essa prefigura il sistema oggi in vigore in quanto permetteva di spostare alla parte cattolica le cauzioni che non si potevano ottenere da quella acattolica. Cf. J. TOMKO, *De Litteris Apostolicis...*, cit., p. 171. Le cauzioni implicite venivano poi ammesse nella risposta della S. Congr. S. Officii circa *Dubia de cautionibus in mixtis nuptiis praestandis* 7.V.1941: AAS (1941) 294-295.

può sperare che rispetterà la coscienza di quella cattolica, alla quale si chiede un rafforzato impegno per l'adempimento delle cauzioni da lei fatte.

Istruzione dei nubendi

Della terza clausola del c. 1125, riguardante l'istruzione dei nubendi circa i fini e le proprietà essenziali del matrimonio, il c. 1126 non attribuisce di per sé nessuna competenza alle conferenze, ma si deve tener conto che il c. 1067 domanda loro di dare norme circa l'esame degli sposi al fine di constatare che nulla si oppone alla celebrazione valida e lecita del matrimonio (c. 1066).

L'istruzione dei nubendi sui tratti essenziali del matrimonio ha di per sé una portata generale molto più importante di quella di semplice requisito per la licenza o dispensa del matrimonio misto. È proprio su questo punto dove possono sorgere, già dal momento della preparazione al matrimonio, divergenze che possono ben significare un ostacolo alla validità oppure una impostazione della vita coniugale non in accordo con la morale, e che quindi devono essere risolte attraverso un confronto chiaro, per quanto delicato, prima della celebrazione.

Difatti molte Conferenze episcopali hanno emanato disposizioni su questo particolare. Ad esempio, le Conferenze episcopali spagnola, messicana e colombiana prevedono che l'istruzione includa anche le peculiarità proprie del matrimonio misto e che in essa possa partecipare anche il ministro non cattolico.

Nel Cile gli si chiede di dichiarare che conosce e accetta pienamente i fini e le proprietà essenziali del matrimonio. Così avviene anche in Spagna e nella Rep. Dominicana. Come d'altronde si richiede anche quando entrambe le parti sono cattoliche.

Per l'Italia, il *testo comune* cattolico - valdese, metodista, riconosce che la verifica di eventuali ostacoli alla validità del matrimonio, benché riguardano direttamente la parte cattolica, "indirettamente coinvolgono anche la parte non cattolica", perciò chiede che "le difficoltà obiettive che eventualmente emergessero circa la validità delle nozze" siano risolte secondo lo spirito dello stesso documento³⁶.

³⁶ 2.5 e 3.2.

SULLA DISPENSA DALLA FORMA (C. 1127 § 2)

La seconda competenza che spetta alla Conferenza episcopale circa i matrimoni misti riguarda la dispensa dalla forma canonica, la cui osservanza viene in partenza esigita per tutti i matrimoni misti. Tuttavia nella disciplina attuale l'obbligo della forma ha diversa valenza secondo i casi ed è dispensabile.

Infatti, per i matrimoni fra un cattolico e un orientale non cattolico la forma è richiesta soltanto *ad liceitatem*, rimanendo requisito di validità l'intervento di un ministro sacro (c. 1127 § 1)³⁷. Per tutti i matrimoni misti la forma è dispensabile se ci sono gravi difficoltà per la sua osservanza, rimanendo per la validità l'obbligo di una qualche forma pubblica di celebrazione. Compete concedere la dispensa all'Ordinario del luogo della parte cattolica, previa consultazione con quello del luogo di celebrazione, mentre spetta alla Conferenza episcopale di "stabilire norme per le quali la predetta dispensa *concordi ratione concedatur*" (c. 1127 § 2).

Benché il c. 1127 si riferisca ai matrimoni misti *stricto sensu*, il c. 1129 lo rende applicabile anche "ai matrimoni ai quali si oppone l'impedimento di disparità di culto". Invece per il matrimonio di colui che ha abbandonato notoriamente la fede non è prevista la dispensa dalla forma da parte dell'Ordinario del luogo in base al c. 1127, benché in questi casi si possono anche presentare gravi difficoltà per la sua osservanza: in forza dell'interpretazione autentica del 5 luglio 1985 riguardante il c. 87 § 1³⁸, per tali matrimoni la dispensa dalla forma "extra urgentis mortis periculo" è riservata alla Santa Sede.

La flessibilità con cui oggi si richiede la forma canonica risponde anch'essa a ragioni di carattere ecumenico e di rispetto della libertà religiosa, insieme al desiderio di evitare tensioni e possibili nullità, mentre l'esigenza della forma canonica ha come scopo quello di assicurare la libertà delle parti e la pubblicità delle nozze (oltre quello di evidenziare il carattere sacro del matrimonio), obiettivi che si possono raggiungere mediante altre forme di celebrazione.

³⁷ Nel CIC del 1917 questa possibilità non era prevista, fu il Decr. *Crescens matrimoniorum* della Congr. per le Chiese orientali a estendere a tutti i matrimoni tra cattolici e orientali non cattolici il disposto del n. 18 del Decr. *Orientalium Ecclesiarum*, mentre prevedeva per essi la dispensa dalla forma.

³⁸ AAS 77 (1985) 771.

D'altro canto, l'imposizione rigida della forma canonica avrebbe nei rapporti interconfessionali sapore di prepotenza o di disprezzo delle norme o dei riti altrui, mentre per la parte non cattolica potrebbe significare la imposizione (talvolta contraria alla sua coscienza) di partecipare ad un rito cattolico mentre si vieta alla parte cattolica di partecipare ad un rito non cattolico. L'apertura alla dispensa permette invece di richiamarsi alla reciprocità interconfessionale. Il sistema stabilito permette di vagliare le circostanze di ogni caso e le difficoltà che possono ragionevolmente ostacolare la celebrazione canonica. Logicamente queste ragioni hanno un peso diverso a seconda dei casi.

Per quanto riguarda gli orientali non cattolici, data la comunione di fede per quel che riguarda il sacramento del matrimonio, si riconosce che la loro forma di celebrazione equivale sostanzialmente a quella canonica, quindi questa viene esigita solo per la liceità oltre alla possibilità di dispensa. Per gli altri cristiani, poiché sono anch'essi battezzati, il loro matrimonio con una parte cattolica è sacramento. Per i matrimoni in cui c'è disparità di culto, anche se non sono sacramento, essi hanno il valore naturale proprio del matrimonio, e sono chiamati in quanto tali a raggiungere la dignità sacramentale con il battesimo della parte non cattolica (cf. 1 Cor 7-14). In ogni caso la dispensa dalla forma non deve essere motivata dal semplice desiderio delle parti di non osservarla (Inghilterra³⁹) o da mancanza di impegno nella fede della parte cattolica (Nuova Zelanda⁴⁰).

Norme della Conferenza episcopale e validità della dispensa

Come per le cauzioni del c. 1125, sembra che si possa intavolare un discorso sulla validità della dispensa per l'inosservanza dei criteri espressi dalla Conferenza episcopale. In questo caso si deve tenere in conto che i criteri stabiliti dalla Conferenza sono essi stessi indicativi della causa che può giustificare la dispensa dalla forma. Tuttavia tali criteri vengono concordati in vista dell'omogeneità nella concessione di tale dispensa ma, a mio avviso, non si tratta di un elenco tassativo o legale di cause fuori delle quali non ci sarebbe sufficiente motivazione per la detta dispensa.

³⁹ "The dispensation cannot be given simply and solely because the couple would like it".

⁴⁰ "That the Catholic party's reason for the dispensation does not indicate a lack of commitment to his/her Faith".

Difatti le determinazioni delle Conferenze sono per lo più aperte e abbastanza generiche, cosicché si può affermare che, per lo meno in molti casi, si tratta di un elenco esemplificativo di difficoltà che si presumono gravi⁴¹ ai sensi dello stesso c. 1127 § 2. Non poche Conferenze chiaramente lo fanno intendere, come quelle inglese e canadese, per le quali “le ragioni per la dispensa devono attenere in maniera comunque importante” al benessere spirituale delle parti, alla loro pace e serenità o a quelle dei loro congiunti.

La stessa CEI ha determinato che “Le motivazioni che giustificano la dispensa sono, particolarmente, quelle relative al rispetto delle esigenze personali della parte non cattolica, quali, ad esempio, il suo rapporto di parentela o di amicizia con il ministro acattolico, l'opposizione che incontra nell'ambito familiare, il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all'estero, in ambiente non cattolico, e simili” (Italia Decr. Gen. art. 50)⁴².

La Conferenza episcopale dello Sri Lanka considera che “possono ritenersi gravi difficoltà le seguenti”, lasciando chiaramente aperta la possibilità di considerare sufficienti altri inconvenienti. Quella ungherese dopo avere elencato alcune delle gravi difficoltà che giustificano la dispensa, aggiunge: *et aliae rationes similes*”. Lo stesso prevede la Conferenza argentina.

Tuttavia la Conferenza maltese sembra che abbia preso questa sua competenza come impegnativa per la validità della dispensa, in quanto esordisce dicendo che “la Conferenza episcopale autorizza la concessione della dispensa...”, forse interpretando che l'Ordinario del luogo non avrebbe la facoltà di concederla se non dietro tale autorizzazione.

Le gravi difficoltà motivanti la dispensa

Di solito, come detto, le Conferenze si sono limitate a stabilire un elenco di circostanze che si considerano di grave difficoltà e che quindi giustificano la dispensa dalla forma canonica. C'è una sostanziale convergenza su quali

⁴¹ Cf. Conferenza episcopale francese *Les mariages mixtes Cf. canons 1126 et 1127 § 2*, Section I, B.

⁴² Cf. G. TERRANEO, *Dispensa dalla forma canonica e celebrazione dei matrimoni misti*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» (1992) p. 301. Inoltre quando la parte non cattolica è un valdese o un metodista, nel *Testo comune* sottoscritto si considera motivo valido per la dispensa l'accordo maturato in merito tra le parti (2.5).

siano tali circostanze, cosicché per paradosso il diritto particolare ha generato un quasi diritto universale per coincidenza.

Vengono considerate infatti gravi difficoltà per osservare la forma canonica:

a) Il pericolo di grave danno morale o materiale per i contraenti o per i loro congiunti (Messico, Venezuela, El Salvador, Cile, Brasile, Perù, Sri Lanka, Rep. Dominicana).

b) L'opposizione irriducibile della parte non cattolica o dei suoi parenti a partecipare al rito cattolico (Perù, Africa del Nord, El Salvador, Ungheria, Venezuela, Sri Lanka, Brasile, Francia, Cile, Messico, Germania, Spagna, Rep. Dominicana)⁴³.

c) Il grave e altrimenti insolubile conflitto di coscienza per la parte non cattolica, o per alcuna delle parti (Cile, Brasile, Germania, Porto Rico, Argentina, Perù, Sri Lanka, El Salvador, India, Spagna, Rep. Dominicana, Ungheria, Venezuela, Honduras, Messico).

Talvolta si aggiungono altre quali:

a) Lo speciale rapporto della parte non cattolica con la sua Comunità (Francia), con un certo pastore di essa (suo padre: Malta) oppure con un luogo (Inghilterra-Galles, Canada).

b) Il pericolo di una celebrazione soltanto civile (Ungheria) o che le parti stabiliscano un convivenza in forma non valida (Germania).

c) Che una legge civile straniera obblighi ad alcuno dei contraenti a osservare una forma diversa (El Salvador, Perù, Spagna, Cile, Honduras).

d) "Se risulta impossibile evitare che i contraenti vadano da un ministro non cattolico" (Ecuador).

In positivo: le ragioni devono essere in rapporto con il benessere spirituale e materiale delle parti, con la serenità e la pace personale o familiare (Inghilterra-Galles, New Zelanda, Rep. Dominicana, India) sì da evitare il pericolo di dissensi gravi (Malta), e con il rispetto della parte non cattolica (Nuova Zelanda)⁴⁴.

Da parte sua la Conferenza svizzera ha disposto che "la dispensa dalla forma canonica del matrimonio è concessa: - quando la parte non cattolica

⁴³ "A patto che essa non rifiuti espressamente la sacramentalità" (avverte la Conferenza dell'Honduras).

⁴⁴ Cf. Direttorio ecumenico, nn. 154-155.

non può, per ragioni ritenute serie, accettare la forma cattolica della celebrazione del matrimonio; - quando per la parte non cattolica è difficile accettare la forma canonica cattolica e nel contempo la dispensa rende più facile alla parte cattolica mantenersi fedele alla propria Chiesa ed esercitare la sua influenza nel matrimonio in conformità agli obblighi assunti”.

La Conferenza episcopale di Gambia-Liberia-Sierra Leone ha espresso semplicemente il suo desiderio che il Vescovo conceda la dispensa “soltanto in circostanze molto eccezionali” e che in essa si deve specificare la data, il luogo e il testimone ufficiale che assisterà alla celebrazione cosicché si abbia bisogno di una nuova dispensa se avviene qualche cambiamento. Parimenti quella del Ruanda ha deciso di “non concedere la dispensa dalla forma canonica salvo nel caso di forza maggiore motivata”.

La forma pubblica di celebrazione

Il c. 1127 § 2 esige che, nel caso che la forma canonica venga dispensata, sia osservata per la validità “una qualche forma pubblica di celebrazione”.

Benché su questo punto lo stesso canone non abbia attribuito alcuna specifica competenza alle Conferenze episcopali, non poche di queste hanno interpretato che i criteri concordati a loro demandati includono anche quelli circa l’obbligo per la validità di una qualche forma pubblica di celebrazione, e così molte di esse hanno per lo meno ricordato l’obbligo, e alcune di esse aggiungono certe specificazioni come:

Che, “per la validità, venga letta nella celebrazione, la dispensa dalla forma canonica concessa” (Porto Rico);

che nella richiesta di dispensa venga indicata la forma in cui il matrimonio sarà celebrato (Ungheria, Nigeria);

“che la forma civile non escluda i fini essenziali del matrimonio” (El Salvador, Spagna);

“che ci sia l’interscambio del consenso matrimoniale, davanti a due testimoni e di ciò rimanga atto scritto” (Argentina);

che la forma alternativa da usare deve essere approvata dall’Ordinario (India⁴⁵);

⁴⁵ Questa Conferenza episcopale avverte che in caso di matrimonio con un cristiano orientale, la dispensa dalla forma canonica “non include dispensa del rito sacro della

che prima della celebrazione i contraenti “sottoscrivano un documento insieme a due testi in cui consti il loro consenso matrimoniale” (Ecuador); il che sembra sia già di per sé una sorta di celebrazione canonica.

CONCLUSIONI

Il problema delle differenze religiose si pone in maniera particolarmente concreta e ineludibile nei matrimoni misti. La Chiesa, attraverso un più preciso inquadramento delle esigenze dimananti dal diritto divino, continua in modo aperto e adeguato ai segni dei tempi nella ricerca di soluzioni valide che, mentre rispettano tali esigenze, vengono incontro alle legittime richieste di chi non è cattolico.

In questo campo si osserva che il dialogo sincero nella comprensione reciproca, portato avanti con aderenza alla realtà, può giovare ad appianare molte difficoltà, a superare barriere storiche (sorte da atteggiamenti in cui l’affermazione del proprio partiva dalla globale negazione dell’altro) e a mettere in risalto i valori comuni sui quali si possa costruire l’intesa coniugale e familiare.

Contemporaneamente, la stessa sincerità e l’approfondimento di quanto è comune e condivisibile, mette anche in risalto in modo più evidente le divergenze, talvolta sostanziali, e le difficoltà⁴⁶ che il rispetto e la reciprocità non riescono attualmente a superare in modo soddisfacente per entrambe le parti.

Mentre tali differenze rimangono nello stretto ambito della personale fedeltà al proprio credo, il mutuo rispetto della libertà e delle coscienze è senz’altro l’ambiente in cui può maturare una convivenza serena e arricchente. Il problema però si acuisce quando le divergenze riguardano sia il modo di concepire la libertà e la dignità dell’altro sia il matrimonio stesso e le sue caratteristiche essenziali, e allora sarà talvolta la stessa sincerità a consigliare di rinunciare al progettato matrimonio.

Nel trattare i matrimoni misti al canonista viene, in modo forse più che mai sentita, la consapevolezza di quanto sia limitato il ruolo del diritto a

benedizione” (cf. CCEO c. 834 § 2).

⁴⁶ “La concreta esperienza e le osservazioni che scaturiscono da diversi dialoghi tra i rappresentanti di chiese e di comunità ecclesiali dimostrano che i matrimoni misti presentano spesso difficoltà per le coppie stesse e per i loro figli in ordine alla conservazione della fede, all’impegno cristiano e all’armonia della vita familiare” (Direttorio ecumenico, n. 144: EV/13, 2425).

risolvere ed anche a impostare adeguatamente problemi che toccano i rapporti personali più intimi: l'amore e la religione. A mio parere ci troviamo di fronte a problemi prevalentemente pastorali, di formazione delle coscienze, e di orientamento, da affrontare con sensibilità ecumenica.

In questo contesto al diritto spettano due ruoli complementari che esigono particolare finezza:

a) delineare un quadro di riferimento, fermo nei principi ma flessibile nella loro applicazione, entro il quale le soluzioni pastorali si devono muovere;

b) vagliare e formalizzare giuridicamente le proposte pastorali che a seconda delle varie situazioni si vadano profilando.

Ma è soprattutto il solerte seguimiento pastorale che potrà prevenire i problemi, e aiutare ad affrontarli.